



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
(Città Metropolitana di Venezia)
P.zza XXV Aprile, 2 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 041.486788 – P. Iva 00625620273
www.comune-santamariadisala.it
santamariadisala@cert.legalmail.it

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**
(Approvato con Deliberazione del CC n. 4 del 23.01.2025)



- Articolo 1. OGGETTO E FINALITÀ**
- Articolo 2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
- Articolo 3. PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO**
- Articolo 4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- Articolo 5. ISCRIZIONI**
- Articolo 6. FORMAZIONE GRADUATORIE E CRITERI DI PRECEDENZA**
- Articolo 7. RINUNCE RITARDI/ISCRIZIONE**
- Articolo 8. TARIFFE DI CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- Articolo 9. DURATA**
- Articolo 10. SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO**
- Articolo 11. COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO**
- Articolo 12. SORVEGLIANZA RICHIAMI E CONTROLLI**
- Articolo 13. SANZIONI**
- Articolo 14. DATI PERSONALI E SENSIBILI**
- Articolo 15. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- Articolo 16. ENTRATA IN VIGORE**

Art.1-OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di trasporto scolastico.

Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini del sistema scolastico e formativo. Nell'ambito del diritto allo studio, il Comune di Santa Maria di Sala organizza annualmente il trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Cordenons, purché in numero sufficiente a garantire l'economicità del servizio stesso.

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.

Il servizio è improntato a criteri di qualità ed efficienza ed è attuato dal Comune che vi provvede affidandolo a ditta esterna mediante procedure di gara d'appalto nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e con le proprie disponibilità di bilancio.

Art.2-ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato per consentire agli alunni iscritti, residenti nel comune di Santa Maria di Sala, alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Cordenons di raggiungere, dalle rispettive frazioni di residenza, la sede dell'Istituto Comprensivo secondo percorsi di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta. Le fermate, dislocate lungo i percorsi prestabiliti, potranno subire variazioni di collocazione, essere aumentate o diminuite in rapporto all'entità dell'utenza. Non potranno essere effettuate fermate diverse da quelle prestabilite.

Non potranno, di norma, essere attivati percorsi di andata e ritorno verso una singola frazione del Comune per un numero di alunni **inferiore a venti** e il servizio spetta agli alunni che abitano ad almeno un chilometro di distanza dalla sede scolastica.

Gli alunni non residenti che frequentano le scuole del territorio di Santa Maria di Sala possono usufruire del servizio purché utilizzino la fermata a loro più vicina ricadente nel territorio del Comune di Santa Maria di Sala e purché vi siano posti disponibili.

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà della ditta appaltatrice in regola con le normative vigenti in materia, la cui conduzione è affidata ad autisti dipendenti della ditta appaltatrice stessa.

Il servizio si svolge secondo il calendario scolastico ed in accordo con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo.

Nel caso di variazioni dell'orario delle attività didattiche, dovute ad assemblee scioperi del personale della scuola, il Dirigente Scolastico dovrà trasmettere specifica comunicazione all'Ufficio Pubblica Istruzione almeno due giorni prima. Qualora l'entrata posticipata o l'uscita anticipata non riguardi l'intero plesso scolastico, verrà comunque garantita, compatibilmente con l'organizzazione del servizio, una sola entrata ed una sola uscita per l'intero plesso scolastico.

In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto,

eventi naturali quali nevicate, frane, ecc.) l'Amministrazione comunale non garantisce il regolare svolgimento del servizio.

Art.3-PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

L'ufficio dispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento della sede scolastica, prestando comunque attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza delle/gli alunne/i sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste. L'individuazione delle fermate dovrà essere programmata in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e, quando possibile, predisposta in prossimità di strisce pedonali.

Nel piano non potranno essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Art.4-MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano. Non è previsto il servizio per entrate e le uscite intermedie rispetto all'orario di inizio e termine delle lezioni.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado vengono trasportati dai punti di raccolta identificati nel piano annuale di trasporto fino alla sede dell'Istituto scolastico e viceversa; una volta arrivati alla sede dell'Istituto scolastico, saranno fatti scendere in una fermata collocata in posizione consona e prossima alla sede scolastica.

L'autista si terrà ad orari e fermate stabiliti dal piano annuale, salvo in caso di interruzioni stradali causate da lavori che determinano eventuali variazioni del percorso prestabilito. In ogni caso verrà arrecato all'utenza il minor disagio possibile. In nessun caso i veicoli dedicati al servizio possono prolungare il tempo di sosta presso le fermate a causa del ritardo dell'utenza nel presentarsi alla fermata stabilita.

Art.5-ISCRIZIONI

Ogni anno l'Amministrazione Comunale predisporrà per tempo apposita nota esplicativa sull'organizzazione e sul funzionamento del servizio scolastico per l'anno scolastico successivo: tale nota sarà trasmessa al Dirigente Scolastico e pubblicata nel sito web istituzionale del Comune.

La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (o da altra persona esercente la potestà genitoriale) **entro la data del 30 aprile**; la domanda deve essere rinnovata di anno in anno per il ciclo scolastico, salva diversa comunicazione del Comune.

Eventuali ulteriori domande presentate per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione nel corso

dell'anno scolastico, derivanti da trasferimenti di residenza o di cambiamento di scuole, saranno accettate purché conformi ai criteri previsti dal presente regolamento e comunque compatibilmente con le esigenze organizzative del Servizio e la disponibilità dei posti.

La domanda di adesione al servizio potrà venir accolta solo nel caso che il servizio stesso venga attivato nel suo insieme e per il singolo percorso richiesto, essendo questo subordinato all'adesione di un numero minimo di richieste (art.2 del presente regolamento).

L'accoglimento della domanda è subordinato:

- alla verifica da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione del rispetto dei criteri previsti dal presente Regolamento, in particolare ai criteri stabiliti all'art.2 del presente regolamento.
- all'avvenuto pagamento della tariffa nell'anno scolastico precedente.

L'ammissione al servizio per i richiedenti che presentano regolare istanza entro il termine stabilito, si intende accolta mediante comunicazione da parte del già menzionato servizio entro il **mese di luglio dell'anno in corso**. Entro il medesimo termine l'Ufficio Istruzione fornirà ai richiedenti non ammessi alla fruizione del servizio riscontro formale di diniego del servizio, opportunamente motivato.

All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna ed è condizione indispensabile per accedere al servizio.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.

Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli alunni che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'utilizzo del servizio negli anni precedenti.

Art.6-FORMAZIONE GRADUATORIE E CRITERI DI PRECEDENZA

Dopo la scadenza di presentazione della domanda l'Ufficio Istruzione predisporrà una graduatoria con i seguenti criteri di precedenza:

- 1) ordine di arrivo delle domande di alunni residenti che hanno richiesto il servizio nella modalità di andata e ritorno;
- 2) ordine di arrivo delle domande di alunni residenti che hanno richiesto il servizio nella modalità di sola andata e/o solo ritorno;
- 3) ordine di arrivo delle domande di alunni non residenti che hanno richiesto il servizio nella modalità di andata e ritorno;
- 4) ordine di arrivo delle domande di alunni non residenti che hanno richiesto il servizio nella modalità di sola andata e/o solo ritorno;

La graduatoria servirà a formare gli equipaggi dei mezzi di trasporto utilizzati, che saranno determinati secondo il seguente ordine:

- 1) totale precedenza ai richiedenti del servizio nella modalità di andata e ritorno;
- 2) solo in caso di disponibilità di posti saranno prese in considerazione le istanze del servizio nella modalità di andata e/o ritorno;

- 3) solo in caso di ulteriori disponibilità saranno prese in considerazione le istanze del servizio nella modalità di andata e ritorno per alunni non residenti;
- 4) solo in caso di ulteriori disponibilità saranno prese in considerazione le istanze del servizio nella modalità di andata e/o ritorno per alunni non residenti.

Il servizio di trasporto scolastico potrà essere usufruito solo dagli utenti che abbiano ricevuto formale riscontro di accoglimento della domanda da parte del Comune.

Art.7-RINUNCE / RITARDI ISCRIZIONI

Le domande presentate oltre il termine di iscrizione e comunque entro 10 giorni antecedenti l'inizio dell'anno scolastico, potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nell'art. 5-Iscrizioni, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio e in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto;

L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione da parte di un genitore o di un esercente la potestà genitoriale entro il 30 del mese in corso per il quale è stato chiesto il servizio di trasporto. In tal caso dovrà essere corrisposta una quota per ogni mese (intendendosi per tale anche un solo giorno) di utilizzo del servizio.

Art.8-TARIFFE DI CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con la sottoscrizione della domanda di fruizione del servizio, il genitore (o la persona esercente la potestà genitoriale) dichiara di aver preso visione della tariffa applicata per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.

Spetta alla Giunta Comunale determinare annualmente la tariffa di contribuzione in base agli indirizzi e alle previsioni di bilancio.

La tariffa di contribuzione deve essere corrisposta per l'intera quota mensile anche se l'utilizzo del servizio non avviene in maniera costante (es. saltuariamente).

Il pagamento dovrà essere eseguito secondo le modalità e le tempistiche stabilite annualmente e che verranno comunicate mediante la nota informativa sull'organizzazione e sul funzionamento di cui all'art.5.

Riduzioni della tariffa possono essere previste per l'utilizzo parziale del servizio (ossia per la sola corsa dell'andata o per la sola corsa del ritorno) dovuto a scelta personale in base alle indicazioni della Giunta comunale. In caso l'utilizzo parziale sia determinato dall'organizzazione del servizio da parte del Comune, l'utente è tenuto al pagamento di metà retta.

La Giunta comunale può prevedere, nell'atto di determinazione delle tariffe, agevolazioni per il secondo e per gli ulteriori figli.

Scaduta la data prevista per il pagamento delle tariffe di contribuzione, il Comune provvede al controllo dei versamenti e, accertato il mancato pagamento, invia il sollecito a versare la quota entro 20 giorni dalla data della lettera.

Qualora i genitori (o le persone esercenti la potestà genitoriale) tenuti al pagamento delle quote previste per il trasporto, non vi provvedano entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla sospensione del servizio e alla riscossione coattiva a norma di legge.

Art.9-DURATA

Il servizio di trasporto ha inizio con l'avvio dell'anno scolastico, in accordo con il Dirigente Scolastico, e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.

L'Amministrazione si riserva di attivare il servizio anche nei giorni iniziali dell'anno scolastico, se gli orari provvisori comunicati dall'Istituto Comprensivo e i mezzi a disposizione lo permettono.

Il servizio è sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso d'elezioni.

Il servizio non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno per la scuola secondaria di primo grado.

Il trasporto scolastico non è fornito in caso d'uscite scolastiche anticipate che interessano solo una parte dell'utenza, per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e per altra causa non prevedibile. Lo stesso è in ogni modo attivo e rispetta gli orari standard d'inizio e fine lezione. Spetta agli organi scolastici ottenere dalle famiglie le opportune autorizzazioni scritte per le suddette uscite anticipate.

È assicurato invece il servizio per necessità d'inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca. Spetta all'Istituzione scolastica avvertire con congruo anticipo le famiglie degli alunni e richiedere lo spostamento dell'orario al gestore del servizio.

In caso di guasto meccanico dell'automezzo, di sinistro o di suo fermo per ogni altra causa di forza maggiore, verificatosi immediatamente prima del servizio o dopo l'inizio dello stesso, il trasporto degli alunni è eseguito tramite un altro mezzo idoneo fornito dalla ditta appaltatrice. In tali casi il servizio può subire ritardi o disagi. Spetta al conducente avvisare subito del fatto l'Istituto comprensivo, il Servizio Pubblica Istruzione del Comune e la ditta appaltatrice per consentire il trasporto con altro bus.

Art.10-SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTI

Lo scuolabus si ferma sulla destra della carreggiata stradale, nel punto individuato nel percorso, così da facilitare al di fuori della carreggiata lo stazionamento degli alunni e la salita e la discesa degli stessi.

Lo scuolabus si ferma il tempo strettamente necessario per la salita degli alunni e per la loro discesa.

Durante il tragitto dall'abitazione al punto di fermata dell'alunno e viceversa e durante lo stazionamento dello stesso alla fermata compete ai genitori di mettere in atto le misure opportune per salvaguardare l'incolumità del minore, anche da situazioni di potenziale pericolo.

Ai genitori e a chi esercita la potestà spetta, pertanto, di attivarsi per:

- individuare il percorso casa-punto di raccolta più sicuro;
- ridurre al minimo i tempi d'attesa alla fermata degli alunni per il tragitto verso la scuola;
- far sostare gli alunni al di fuori della carreggiata nell'attesa dello scuolabus e all'atto della discesa.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, il trasporto dovrà avvenire in condizioni ottimali sotto il profilo della sicurezza, garantendo agli alunni un posto a sedere sul mezzo utilizzato in base

all'omologazione di legge dello stesso.

Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento possono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento. Inoltre, i genitori autorizzano la ditta affidataria del servizio a far scendere il proprio figlio alla fermata del mezzo di trasporto anche in assenza del genitore o del delegato, esonerando l'Amministrazione comunale e il gestore del servizio di trasporto scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

L'accettazione dell'impegno di cui al comma precedente è condizione indispensabile per accedere al servizio.

L'ente erogatore del servizio declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati da fatti illeciti commessi dai minori utenti del servizio.

Gli autisti e il personale preposto all'accompagnamento e alla sorveglianza dei minori (se previsto eccezionalmente), dipendenti della Ditta assegnataria del servizio, sono tenuti a un comportamento educato, corretto e consono al ruolo ricoperto e nei confronti dell'utenza.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto degli alunni per cui non potrà costituire onere a suo carico la vigilanza dell'alunno per i momenti antecedenti alla salita e successivi alla discesa e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata.

Saranno dunque i familiari che dovranno provvedere alla tutela del minore da casa alla fermata dello scuolabus e viceversa. Più specificatamente i familiari sono tenuti ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio presso la fermata individuata all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e discesa.

Il Comune di Santa Maria di Sala e il gestore del servizio di trasporto scolastico non assumono alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Art.11-COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO

Durante la permanenza nello scuolabus si richiede un comportamento improntato alla buona educazione e al rispetto nei confronti dei compagni di viaggio, degli operatori, siano essi autisti o accompagnatori, e dei mezzi, restando seduti per l'intero tragitto ed evitando gli eccessi verbali od azioni che possono intralciare il buon funzionamento del servizio o mettere in pericolo la sicurezza degli altri trasportati.

Durante la permanenza sullo scuolabus, gli alunni devono:

- non sporgersi dai finestrini e non gettare oggetti dai finestrini;
- non danneggiare i sedili o altre parti dello scuolabus;
- mantenere un comportamento corretto, evitando di dare disturbo al conducente;
- evitare atti che possono comportare pericoli per sé e per gli altri;
- tenere un comportamento rispettoso degli altri utenti, evitando atteggiamenti prepotenti;
- ascoltare e rispettare le disposizioni del conducente e di eventuali accompagnatori;
- fare attenzione alla strada dopo la discesa dallo scuolabus;
- non appoggiarsi alle portiere e/o ai cristalli;
- non porre le mani nel vano delle porte e/o nelle guide dei cristalli.

L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizza l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni al proprio datore di lavoro perché ne sia informato l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non dovesse essere rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.

In caso di comportamento scorretto, il responsabile comunale del servizio, informato dalla ditta assegnataria del servizio, segnala per iscritto il fatto ai genitori dell'utente.

Gli alunni devono avere cura di non abbandonare gli effetti personali sui mezzi per i quali gli autisti non possono essere ritenuti responsabili.

Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri utenti trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente, nel periodo precedente la salita sul mezzo di trasporto scolastico o in quello successivo alla discesa dello stesso.

Art.12-SORVEGLIANZA RICHIAMI E CONTROLLI

Il servizio di accompagnamento e di sorveglianza non è previsto all'interno degli autobus.

Il Comune può consentire, mediante autorizzazione scritta, la salita sugli autobus di genitori o adulti idonei e volontari con lo scopo di sorvegliare i minori.

I volontari si limitano solo a segnalare al Comune i nominativi degli alunni che assumono comportamenti scorretti.

Non è garantito da parte del Comune il servizio di sorveglianza presso le scuole per gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico nel periodo intercorrente fra la discesa dagli autobus e l'inizio delle lezioni e fra il termine delle stesse e la salita sui mezzi; qualora, invece, gli orari del servizio non dovessero coincidere, in uscita, con gli orari scolastici, sarà cura dell'Amministrazione comunale individuare personale idoneo alla sorveglianza (volontari, nonni-vigile, ecc.).

L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto e segnalando tempestivamente al datore di lavoro che comunicherà all'Amministrazione i nominativi di coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'articolo precedente.

L'Amministrazione si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con i propri operatori muniti di tessera di riconoscimento al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita - discesa - permanenza), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

Art.13-SANZIONI

Per chi adotta comportamenti scorretti l'Amministrazione comunale applicherà nell'ordine i seguenti provvedimenti:

1° provvedimento: richiamo verbale. L'autista o l'eventuale accompagnatore richiama verbalmente l'alunno e ne segnala il nominativo all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune che provvederà ad avvertire i genitori ed eventualmente saranno concordati specifici interventi, da valutare caso per caso;

2° provvedimento: avviso formale scritto dall'Amministrazione ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio con l'eventuale sospensione della fruizione del trasporto per un periodo di una o due settimane, a seconda della gravità;

3° provvedimento: sospensione dall'utilizzo del servizio da parte dell'Amministrazione, per un determinato periodo oppure sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

Al secondo avviso formale scritto l'alunno è escluso dal servizio per l'intero anno scolastico, a decorrere dal terzo giorno successivo al ricevimento della raccomandata a/r da parte dei genitori. A seguito dell'esclusione, non si effettua alcun rimborso della tariffa già pagata; inoltre l'esclusione dal servizio non comporta l'esonero dal pagamento dell'intera tariffa per tutto l'anno scolastico.

I danni causati agli automezzi o agli altri utenti o a terzi, a causa del comportamento scorretto degli utenti minori, sono risarciti dai loro genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale degli alunni che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a sé stessi.

Art.14-DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) ed alla normativa nazionale vigente ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

L'ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.

Art.15-RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme previste dal Codice civile e dalla legislazione di riferimento. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, quindi, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art.16-ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.